



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 MAGGIO 2016 RELATIVA ALL'INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO DELL'UNIONE **EUROPEA (RIFUSIONE).**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Emendamento n. 1

Modificare come segue il comma 2 dell'articolo 15

2. Nella dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema, il richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato, progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica e soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione europea e di tutte le pertinenti norme nazionali. ivi comprese quelle Per le norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria quali i settori della sicurezza elettrica, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della sanità è in materia di protezione antincendio, e che il sottosistema è corredato di tutte le certificazioni e autorizzazioni previste in detta normativa, allegandole da allegare alla dichiarazione stessa. La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento sono datati e firmati dal richiedente.

Emendamento n. 2

Al comma 5 dell'articolo 21, alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo "Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro 30 giorni dalla trasmissione del fascicolo."

Art. 21

(Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo)

5. L'ERA rilascia autorizzazioni di immissione sul mercato per i veicoli che hanno un'area d'uso in uno o più Stati membri. A tal fine l'ERA valuta gli elementi del fascicolo specificati al comma 2, lettere b), c) e d), per verificare la completezza, pertinenza e coerenza del fascicolo in relazione alle STI pertinenti e laddove l'area d'uso comprenda anche il territorio italiano, trasmette il fascicolo del richiedente all'ANSFISA per la valutazione al fine di verificarne la completezza, pertinenza e coerenza in relazione al comma 2, lettera d), ed agli elementi specificati al comma 2, lettere a), b) e c), in relazione alle pertinenti norme nazionali. Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro 30 giorni dalla trasmissione del fascicolo.

Emendamento n. 3

Al comma 1, lettera b), dell'articolo 23 (Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati), le parole "entro un termine ragionevole" sono sostituite dalle parole "entro 30 giorni".

Motivazione

L'emendamento è proposto al fine di rendere certe le tempistiche entro le quali il gestore dell'infrastruttura deve le informazioni qualora il registro dell'infrastruttura non esista o sia incompleto.

Emendamento n. 4

Al comma 5 dell'articolo 45 (Registro dell'infrastruttura), dopo le parole "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,", aggiungere le parole "le Regioni e le Provincie Autonome,".

Motivazione

L'emendamento è proposto al fine di assicurare in termini non discrezionali l'accesso ai dati relativi al Registro dell'infrastruttura anche alle Regioni e alle Provincie Autonome.

La Conferenza propone inoltre di valutare l'accoglibilità della seguente ulteriore proposta:

Dopo il comma 3 dell'articolo 11 (Sanzioni relative ai componenti di interoperabilità) aggiungere il seguente comma 4

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte della metà nel caso non ne conseguano effetti sull'esercizio ferroviario.

Motivazione

L'emendamento proposto mira a non appesantire eccessivamente le sanzioni nel caso di assenza di effetti critici sull'esercizio ferroviario.

Roma, 10 aprile 2019

